

Proc. nr. [redacted] 2016 RG Lavoro

**TRIBUNALE DI BRINDISI**  
**Ufficio del Giudice del Lavoro**

**Avv. GIOVANNI MORELLI**  
 Via Salandra, 30 - 73100 LECCE  
 Tel. 0832.372281 Fax 0832.455039



**ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.**

Il Giudice dott. Domenico Toni, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della riserva di cui all'udienza del 29.9.2016, pronunciando sul ricorso ex art. 700 C.p.c. proposto da

[redacted], rappresentata e difesa dall'avv. G. Morelli e dall'avv. A. Ammassari

**RICORRENTE**

**E**

Ministero della Istruzione, Università e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, sede distrettuale territoriale di Bari, Brindisi e Taranto, con i funzionari [redacted]

**RESISTENTE**

**Osserva**

Con ricorso cautelare ai sensi dell'art. 708 C.p.c., contestualmente a domanda di merito, la ricorrente in epigrafe, docente scuola primaria, ha contestato l'operato posto in essere dalle resistenti Amministrazioni nell'ambito della procedura prevista dalla Legge 107 del 13.7.2015, non specifico riferimento alle art. 104 bis C) stesso che, in aperta violazione di legge e, conseguentemente, dei principi di buona fede e correttezza, è stata non solo determinata l'assegnazione della stessa in un ambito distante dal luogo di residenza ma, soprattutto, quella oggetto di primaria preferenza sono state a paraggio di docenti in possesso di un punteggio inferiore. Chiede pertanto che il Giudice, con provvedimento cautelare, ordini a carico di parte resistente di assegnare la ricorrente una sede di assegnazione in base al punteggio riconosciuto ed alle richieste territoriali presentate in domanda, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 107/2015 e dei successivi CCNL concernenti la mobilità del personale scolastico per l'anno scolastico 2016/2017 e dell'CM n. 241, entrabili dall'8.4.2016.

Le resistenti Amministrazioni si sono costituite contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.

L'eccezione di difetto di competenza è infondata; la competenza spetta al Tribunale di Brindisi, ai sensi dell'art. 418 C.p.c., in quanto al momento della proposizione della domanda la stessa risultava essere stata assegnata, per l'anno 2015/2016, nella

provincia di Brindisi. L'assegnazione alla sede individuata in base alla procedura in contestazione è operativa, al più, solo dal momento in cui è formalmente operativa l'assegnazione alla nuova sede (1.9.2016), ed è quindi irrilevante alla stregua della data di deposito del ricorso.

Ad avviso del GdL il ricorso è fondato e merito accoglimento.

Parte ricorrente ha partecipato alla "Fase C" delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, ovvero al piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1 co. 108 lett. c) L. 13.7.2015 n. 107 a mente del quale "108. Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti puo' essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonche' sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo".

La procedura di mobilità è poi disciplinata dall'art. 6 CCNL 8.4.2016 che ha previsto una "collocazione" della predetta procedura in quattro fasi e, con riferimento alla Fase C per cui si procede ha stabilito che "FASE C. 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli

*assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".*

Lo stesso CCNNL, nell'allegato 1, si occupa poi di dettare i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno optato nella domanda amministrativa presentata, stabilendo (con disposizione valida per tutte le quattro fasi contemplate) che *"Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica".*

Dal quadro normativo così delineato, si ricava che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame è in realtà semplice e non differisce, peraltro, dall'id quod plerumque accidit in materia di graduatorie concorsuali: gli aspiranti esprimono le preferenze; l'amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio.

Ebbene, nel caso in esame, in cui non è in contestazione la correttezza del punteggio posseduto dal ricorrente 48, non può non prendersi atto - *per tabulas* (si vedano i tabulati dei trasferimenti per stralcio allegati dalla difesa ricorrente) - che quest'ultima è stata assegnata presso l'ambito territoriale 09 Marche indicato come preferenza n. 30, mentre altri aspiranti, muniti di punteggio inferiore (a volte, di gran lunga) hanno ottenuto l'assegnazione presso uno degli Ambiti per cui l'istante aveva optato in via primaria (nei limiti della documentazione prodotta, ambiti nella quasi totalità pugliesi).

Si tratta di un comportamento che sfugge a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello "meritocratico" e che, in assenza di chiarimenti da parte dell'amministrazione convenuta (che si è limitata o ad una difesa di stile o ad utilizzare argomenti inconferenti, quale l'indicazione di candidati con punteggi superiori alla ricorrente, ma relativi ad ambiti diversi da quelli in cui compaiono i docenti segnalati dalla difesa attorea), deve ritenersi illegittimo.

Palese è infatti che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della PA, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi.

In tal senso, peraltro, si sono già espressi i giudici di merito che hanno esaminato situazioni del tutto sovrapponibili a quella per cui si procede (cfr. **Tribunale Taranto, 20.9.2016; Tribunale Trani, 14.9.2016; Tribunale Foggia, 5.10.2016**).

Resta così integrato il *fumus boni iuris* ma è ravvisabile anche l'ulteriore ed indispensabile requisito del *periculum in mora*.

Ed invero, quanto sin qui esposto, ad avviso del GdL, non può non determinare evidenti ripercussioni sulla vita privata di ciascun lavoratore.

Va infatti evidenziato come alla stregua delle allegazioni di parte ricorrente relative alla situazione personale e familiare dei ricorrenti (distanza chilometrica dal luogo di residenza con conseguenti ricadute sulla cura dei figli, della famiglia, degli affetti e, in generale sullo stile di vita), sia possibile richiamare la giurisprudenza che ha evidenziato come *"la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del "periculum in mora". (Tribunale Civitavecchia 10/01/2008)* ed altresì che *"In caso di trasferimento, sussiste il "periculum in mora", necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente" (Tribunale Roma 26/01/2000)*.

Il ricorso pertanto va accolto ordinando conseguentemente all'amministrazione convenuta non di assegnare la ricorrente in un ambito specifico, bensì invitando parte resistente a rivalutare la posizione della medesima secondo l'ordine di preferenze di ambito territoriale, tenuto conto del punteggio da essa posseduto.

Le spese, in considerazione della assoluta novità della questione, possono essere integralmente compensate.

PQM

In accoglimento del ricorso, sospende l'efficacia del provvedimento di assegnazione della ricorrente presso l'ambito territoriale [redacted] e per l'effetto ordina all'amministrazione resistente di rivalutare l'assegnazione della sede di lavoro della ricorrente tenendo conto del punteggio vantato degli ambiti territoriali indicati in relazione alla regione Puglia, secondo l'ordine di preferenza e tenuto conto del criterio di viciniorietà.

Spese compensate.

Brindisi, 11.10.2016.

Depositato in cancelleria

Brindisi, li

11/10/2016  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO



Dott. Domenico Toni

4